

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2020

1. L. N. 157/2019 - Pubblicata la LEGGE DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 "DECRETO FISCALE" collegato alla legge di bilancio 2020

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la **Legge 19 dicembre 2019**, n. 157, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019*, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.".

Il provvedimento è composto di **90 articoli** suddivisi in **5 Capi** così strutturati:

Capo I - Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali (artt. 1 - 23);

Capo II - Diposizioni in materia di giochi (artt. 24 - 31);

Capo III - Ulteriori disposizioni fiscali (artt. 32 - 38);

Capo IV - Disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti (art. 39);

Capo V - Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili (artt. 40 - 60).

Di seguito approfondiamo alcuni dei contenuti che riteniamo importanti e che elenchiamo nei seguenti punti:

- 1) Estensione del ravvedimento operoso (art. 10-bis);
- 2) Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (art. 14);
- 3) Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria (art. 15);
- 4) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17);
- 5) Modifiche al regime dell'utilizzo del contante e dei titoli al portatore (art. 18);
- 6) Lotteria degli scontrini Esenzione fiscale dei premi (art. 19);
- 7) **Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici** Soppresse le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 22);
- 8) Istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (art. 27);
- 9) Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA (art. 38-ter);
- 10) **Tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A**. Modifica alla disciplina introdotta dalla legge n. 145/2018 (art. 50);
- 11) Disposizioni in materia di trasporto (art. 53);
- 12) Organo di revisione economico-finanziario degli Enti locali (art. 57-ter);
- 13) Coefficienti per il calcolo della tassa rifiuti per gli studi professionali (art. 58-quinquies);
- 14) Nuove norme in materia di quote di genere negli organi delle società quotate (art. 58-sexies).

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

<u>1.1. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Estensione del ravvedimento operoso</u>

L'istituto del ravvedimento operoso - disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs, n. 472 del 1997, come successivamente modificato nel tempo - consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

In particolare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati e seguendo spontaneamente il pagamento: dell'imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.

L'articolo 10-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

A seguito di tale abrogazione sia **amplia l'ambito operativo del cd. "ravvedimento operoso"**, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

Il **comma 1-bis** del citato articolo 13 - introdotto dalla L. n. 190 del 23 dicembre 2014 e da ultimo modificato dal D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016 e ora abrogato dalle disposizioni in esame - dispone nella formulazione vigente:

- l'applicazione **ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate** delle già menzionate riduzioni sanzionatorie a un settimo, a un sesto e a un quinto del minimo, alle illustrate circostanze di legge (riduzioni disposte dall'articolo 13, comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater);
- l'applicazione **ai tributi doganali e alle accise, amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, delle riduzioni a un settimo e a un sesto del minimo, alle condizioni di legge (disposte dall'articolo 13, comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater).

Di conseguenza, per effetto dell'abrogazione, le predette disposizioni di riduzione delle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo) trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali.

I TNK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

<u>1.2. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</u>

L'articolo 14 legge introduce i **nuovi commi 5-bis e 5-ter** all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati).

Il **comma 5-bis** prevede che i file in formato XML delle fatture elettroniche siano **memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento** ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Si consente, inoltre, alla **Guardia di Finanza** - nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria - e all'**Agenzia delle entrate** - per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali - l'utilizzo dei medesimi file.

A tal fine, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate adottano, sentito il Garante della protezione dei dati personali, idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati.

La relazione illustrativa ricorda che, attualmente, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti file **esclusivamente per le attività di controllo** di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di attribuzioni degli Uffici relative all'accertamento e alla riscossione IVA) e all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di attribuzioni degli Uffici relative all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi), con le modalità fissate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, emanato in attuazione del d.lgs. n. 127 del 2015.

La norma in esame **consente quindi un più ampio utilizzo** di tali file da parte dei medesimi soggetti. Una modifica introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati (con il comma 5-quater) mantiene ferma l'applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 124 del 2007 (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*) in materia fatturazione

elettronica, con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione di fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e altre prestazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza (DIS - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; AISE - Agenzia informazioni e sicurezza esterna; AISI - Agenzia informazioni e sicurezza interna).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

<u>1.3. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Fatturazione</u> elettronica e sistema tessera sanitaria

L'**articolo 15** interviene sugli obblighi in materia di fatturazione elettronica riferita ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si tratta delle aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. In particolare:

- viene prorogato dal 2019 al 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica (comma 1);
- a decorrere **dal 1º luglio 2020** i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (comma 2).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

<u>1.4. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</u>

L'articolo 17, comma 1, novella l'art. 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019, recando la nuova disciplina applicabile ai casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio.

Il testo, modificato dalla Camera dei deputati, introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

L'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il **nuovo comma 1-bis**, con il quale si dispone che nel caso in cui gli **importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro** consente di pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con **due versamenti aventi cadenza semestrale**, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Ricordiamo che l'articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 (convertito dalla L. n. 58 del 2019) consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di **verificare con procedure automatizzate** la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

L'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, **può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate**, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008).

L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto

correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, **restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo**, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull'imposta di bollo.

Nella formulazione previgente, il terzo periodo prevedeva che nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta - resa nota dall'Agenzia delle entrate secondo le ordinarie procedure - si applicasse la sanzione per ritardati od omessi versamenti, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (30% dell'importo non versato, ridotto alla metà nel caso di ritardo non superiore alla metà, ulteriormente ridotta nel caso di ritardo non superiore a quindici giorni).

Con le modifiche in esame **si introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente** per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta (in luogo di riferirsi al mancato, insufficiente o tardivo pagamento della stessa).

L'Agenzia delle entrate deve **comunicare al contribuente, con modalità telematiche**, **l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi**.

Per quanto riguarda la **sanzione**, rispetto alla vigente misura essa è **ridotta di un terzo** rispetto all'importo indicato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per ritardato od omesso versamento.

Con riferimento agli **interessi**, si chiarisce che vengono comunicati quelli dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Si prevede inoltre che, se il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate **procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo**.

Con le modifiche al quarto periodo dell'articolo 12-novies si chiarisce che alle fatture inviate **dal 1º gennaio 2020** si applicano tutte le norme del medesimo articolo 12-novies, in luogo di prevedere l'applicazione da tale termine del solo primo periodo (e cioè della disciplina relativa all'integrazione automatica delle fatture).

Il comma 1-bis dispone che, nel caso in cui gli **importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due **versamenti aventi cadenza semestrale**, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

<u>1.5. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Modifiche al regime</u> dell'utilizzo del contante e dei titoli al portatore

L'articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'**articolo 49**, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante: *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*), che definisce i **limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore**, ridefinendo:

- la soglia oltre la quale si applica il **divieto al trasferimento di denaro contante** e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; e
- la soglia per la **negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta**, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

In entrambi i casi viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000,00 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a **2.000,00 euro** a decorrere dal 1° luglio 2020, per ridursi ulteriormente a **1.000,00 euro** a decorrere dal 1° qennaio 2022.

Nell'ambito delle **misure contro l'evasione**, le nuove disposizioni prevedono, dunque, limitazioni al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi

titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. La riduzione avverrà in modo graduale, e in particolare:

- dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000,00 euro;
- dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro (comma 1, lett. a)).

La novella in esame – integrando l'articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 con l'aggiunta del comma 1-ter – apporta modifiche al regime sanzionatorio stabilendo che il **minimo edittale,** applicabile ai sensi del comma 1:

- per le violazioni commesse e contestate dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è fissato a **2.000,00 euro**;
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a **1.000,00 euro** (comma 1, lett. b)).

Ricordiamo che il citato comma 1 dell'articolo 63, stabilisce che alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, in materia di limitazione all'uso del contante, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.

ITNK

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

<u>1.6. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Lotteria degli scontrini - Esenzione fiscale dei premi</u>

1) L'articolo 19 esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).

Si ricorda al riguardo che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l'istituzione – inizialmente dal 2018, poi dal 2020 per effetto del decreto-legge n. 119 del 2018 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Il comma 543, che prevedeva l'istituzione di una lotteria sperimentale da istituire nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, è stato abrogato dall'art. 18 del decreto-legge n.119 del 2018.

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 540 - istitutivo della lotteria degli scontrini – chiarendo che i premi della lotteria, per l'intero ammontare, non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento.

Inoltre, le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in **45 milioni di euro annui**. Al fine di garantire le risorse per l'istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma stabilisce un incremento, di **50 milioni annui** a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018.

2) L'articolo 20, interamente riscritto durante l'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016. Nello specifico si **posticipa dal 1º gennaio al 1º luglio 2020** la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini (comma 1, lettera a)).

Si prevede poi che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, debbano comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno **specifico codice lotteria** che dovrà essere individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini (comma 1, lettera b)).

Il consumatore potrà segnalare, nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate, la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

1.7. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici - Soppresse le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

1) L'articolo 22, al comma 1, riconosce agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con essi rapporti; tra questi si annoverano le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il **comma 1-bis** che riconosce il medesimo credito di imposta anche per le transazioni effettuate **mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**. A copertura del citato ampliamento oggettivo, stimato in 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il **comma 2** stabilisce che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione ad operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali effettuate **a decorrere dal 1º luglio 2020**, a condizione che i ricavi e compensi, dell'anno d'imposta precedente, rilevati dai beneficiari non superino i 400.000 euro.

Ai sensi del **comma** 3 il credito è fruibile nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Il **comma 4** specifica che il beneficio in parola è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.

Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP.

Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.

Il **comma 5**, modificato durante l'esame parlamentare, prevede che i soggetti che emettono le carte di pagamento di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis, sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta.

La modifica introdotta prevede che la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate.

Con il **comma 6** si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni telematiche di cui al precedente comma 5.

2) L'**articolo 23** risulta soppresso per effetto delle modifiche approvate durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Ricordiamo che il testo del decreto-legge in esame disciplinava le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. L'importo della sanzione era fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione.

Non trovava applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

1.8. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 – Istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico

L'articolo 27 prevede la istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

L'obiettivo espresso è quello di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta del gioco pubblico.

Al comma 3 vengono specificate le diverse categorie di operatori tenuti all'iscrizione nel Registro.

L'iscrizione al registro **costituisce titolo abilitativo** per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari dei diritti e dei rapporti in esso previsti. Sono quindi individuati i soggetti tenuti all'iscrizione.

L'iscrizione al registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni e concessioni e della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento da parte dei richiedenti di una somma annua pari a:

- a) euro 200,00 per gli esercenti,
- b) euro 500,00 per i gestori,
- c) euro 2.500,00 per iproduttori88,
- d) euro 3.000 per i concessionari di scommesse ed euro 10.000 per i concessionari di giochi.

I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di **una sola somma d'iscrizione**. I soggetti che svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

L'iscrizione al Registro deve essere **rinnovata annualmente**.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le **disposizioni applicative**, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di versamento della somma d'iscrizione.

L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al registro per i successivi 5 anni.

A decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto attuativo del MEF, è **soppresso l'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate** ("Albo RIES" o "elenco soggetti", di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010).

LINK

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

1.9. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA - Slitta al 30 giugno?

L'articolo 38-ter, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che a far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La **piattaforma pagoPA** è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA.

Il Sistema pagoPA è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, in attuazione dell'articolo 5 del CAD, il quale precisa che l'Agenzia per l'Italia Digitale mette a disposizione, **attraverso il Sistema pubblico di connettività**, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

L'articolo 8 del D.L. 135/2018 , convertito dalla L. n. n. 12/2019, ha trasferito, dall'Agenzia per l'Italia Digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di

pagamento. A tale fine è stata prevista la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività.

Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni per assicurare la massima diffusione delle forme di pagamento con strumenti elettronico.

Per quanto riguarda le tasse automobilistiche, si ricorda che a seguito del trasferimento (dal 1º gennaio 1999) delle competenze in materia di tasse automobilistiche alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano - Alto Adige e di Trento, tali soggetti possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, mentre tali funzioni per alcune Regioni a Statuto Speciale sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Il successivo decreto ministeriale n. 418 del 1998 ha stabilito le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali.

Detto regolamento stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche siano effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

Mediante convenzione, inoltre, le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Ma attenzione: questa norma deve raccordarsi con quanto successivamente stabilito dall'art. 1, comma 8 del D.L. n. 162/2019 (c.d. "Decreto Milleproroghe") che **proroga al 30 giugno 2020** l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma (Vedi il successivo Punto 3.1. della newsletter).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

1.10. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. - Modifica alla disciplina introdotta dalla legge n. 145/2018

L'**articolo 50**, al **comma 1**, alle lettere a) - c), modifica la disciplina introdotta in materia dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

In particolare, viene **abrogato il comma 857** dell'articolo 1, della legge 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l'anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati (lettera a).

Si prevede, quindi, che, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dal comma 861).

Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+ (lettere b) e c)).

Infine, viene posticipato - **dal 31 gennaio al 28** febbraio - il termine. previsto dal comma 862, entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali (lettera d)).

Il **comma 2** anticipa - **dal 30 aprile al 31 gennaio** - il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Il **comma 3** stabilisce che **entro il 1º gennaio 2021** le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/200926, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura.

A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse Amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

Il **comma 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

1.11. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Disposizioni in materia di trasporto

L'**articolo 53** stanzia per l'anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada

Le risorse sono destinate al **rinnovo del parco veicolare** delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, tramite contributi destinati agli investimenti **per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020**, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con la contestuale acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, che abbiano una trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica ovvero che siano a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la **valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluviomarittime** (comma 5-bis).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere definito il piano triennale degli incentivi.

I comma 5-ter dell'articolo 53, introdotto durante l'esame presso la Camera, estende le disposizioni di **pagamento cumulativo della tassa automobilistica**, già previste per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Il nuovo comma 5-quater, anch'esso introdotto dalla Camera, inserisce nelle disposizioni che individuano i soggetti passivi delle tasse automobilistiche il riferimento ai **contratti di locazione a lungo termine senza conducente**.

I INK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

1.12. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Organo di revisione economico-finanziario degli Enti locali

L'articolo 57-ter, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di **nomina** dei revisori dei conti degli enti locali.

A tal fine viene **novellato il comma 25** dell'articolo 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148),il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL.

In base alla normativa vigente – recata dal citato comma 25 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011 – dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti **mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale**, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello

regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta normativa istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine, all'articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.

Tale disciplina viene modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 57-ter, al fine di precisare che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale.

Con l'aggiunta del **nuovo comma 25-bis**, si introduce, inoltre, una **deroga alla scelta del componente con funzioni di presidente**, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario, stabilendo che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, **a maggioranza assoluta dei membri**, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente. Infine, si dispone la modifica da parte del Governo del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, che disciplina la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei revisori, al fine di prevedere che l'inserimento dei soggetti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.M. avvenga **a livello provinciale anziché regionale**.

I INK

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

1.13. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Modificati i coefficienti per il calcolo della tassa rifiuti per gli studi professionali

L'articolo 58-quinquies, introdotto durante l'esame dalla Camera, modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

Per la legislazione vigente invece gli studi professionali sono considerati, sotto il profilo tariffario, come gli uffici e le agenzie. A tal fine modifica l'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).

L'articolo in esame provvede a modificare i punti 4.3 e 4.4 dell'allegato 1, ove sono indicate le varie categorie produttive con i relativi intervalli, costituiti dai coefficienti presuntivi minimi e massimi di produzione dei rifiuti.

La modifica consiste nell'eliminare gli studi professionali dalla categoria "*uffici, agenzie, studi professionall*" in cui sono attualmente contenuti, per inserirli nella categoria che attualmente riguarda "*banche ed istituti di credito*".

Poiché i coefficienti massimi previsti dai citati punti 4.3 e 4.4 per la categoria "banche ed istituti di credito" sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dai medesimi punti per la categoria "uffici, agenzie, studi professionali", lo spostamento in questione – come si legge nei documenti del servizio studi di Camera e Senato – "sembrerebbe determinare una riduzione della TARI per gli studi professionali".

LINK

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

1.14. L. N. 157/2019 DI CONVERSIONE del D.L. n. 124/2019 - Nuove norme in materia di quote di genere negli organi delle società quotate - Testi discordanti.

L'**articolo 58-sexies**, introdotto dalla Camera dei deputati, ha introdotto modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando un nuovo criterio di riparto dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Ricordiamo che su tale argomento è intervenuta anche la L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), la quale, ai commi 302 e 303, ha proceduto alla medesima modifica prevista dall'art. 58-sexies della L. n.

157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. "*Decreto Fiscale*"), e cioè: alla sostituzione del comma 1-ter dell'articolo 147-ter e del comma 1-bis dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 (Vedi il Punto 2.2., paragrafo 13 della newsletter). **Da notare che le due versioni non sono identiche**, ma presentano **vistose discordanze**.

1) Il comma 1, dell'articolo 58-sexies, sostituendo il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, stabilisce che gli statuti delle società quotate neri mercati regolamentati devono prevedere, per la composizione del consiglio di amministrazione, che almeno un terzo (due quinti per la legge di bilancio 2020) degli amministratori eletti deve essere appannaggio del genere meno rappresentato, pena, previa diffida, l'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della CONSOB, che vanno da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00.

In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.

Il **comma 2** dello stesso articolo 58-sexies reca analoga disposizione con riferimento al collegio sindacale, sostituendo il **comma 1-bis dell'articolo 148** dello stesso testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

L'atto costitutivo della società deve prevedere che il riparto dei membri sia effettuato in modo che il sesso meno rappresentato ottenga **almeno un terzo (due quinti per la legge di bilancio 2020) dei membri effettivi del collegio sindacale**. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi, pena, previa diffida, l'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della CONSOB, che vanno da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 e la fissazione di un nuovo termine di tre mesi per adempiere.

In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.

2) L'articolo 58-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, **proroga da tre a sei i mandati** in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla **legge n. 120 del 12 luglio 2011** (legge Golfo-Mosca).

Con particolare riferimento alle società quotate, la legge n. 120 del 2011 ha apportato significative modifiche al TUF (Testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

L'articolo 3 della citata legge n. 120/2011 estende il campo di applicazione di tali disposizioni anche alle **società controllate da pubbliche amministrazioni** (società pubbliche).

Scopo delle norme del 2011 è stato quello di affrontare la situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese e riequilibrare l'accesso agli organi apicali. A tal fine è stato previsto che:

- per le **società quotate in mercati regolamentati**, la disciplina in materia di equilibrio di genere sia recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario;
- per le **società a controllo pubblico**, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate.

Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120").

L'articolo 1 della legge n. 120 del 2011 ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 147-ter del TUF, le cui disposizioni hanno imposto la modifica degli statuti societari degli emittenti azioni quotate, al fine di prevedere un riparto degli amministratori da eleggere che sia effettuato in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere **almeno un terzo degli amministratori eletti**.

3) Gli effetti della **legge n. 120 del 12 luglio 2011** (in vigore dal 12 agosto 2011), che ha introdotto il **principio della parità di genere** nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni **per un periodo di tre mandati consecutivi**, sono in scadenza.

Tuttavia, il tema della diversità di genere negli organi sociali, è nuovamente oggetto di **due distinte iniziative legislative**, entrambe volte a prorogare tali effetti, che, come abbiamo fatto notare, sono tra loro discordanti.

Da un lato, la L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che introduce una nuova quota per il genere "meno rappresentato" **pari a due quinti dell'organo** (40%) e che dovrebbe trovare applicazione per **sei mandati consecutivi** a partire dalla sua entrata in vigore.

Dall'altro, la legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che intende proporre soltanto un prolungamento del regime temporale **dell'attuale quota di un terzo**, **estendendone la validità ad altri tre mandati**.

Sicuramente il legislatore dovrà provvedere a rettificare le vistose discordanze individuando con precisione sia le esatte percentuali (un terzo o due quinti?) che il numero dei mandati consecutivi (tre o sei?).

Sull'argomento segnaliamo la **circolare n. 33/2019**, con la quale Assonime fornisce una prima ricognizione delle criticità poste dai due provvedimenti, e suggerisce alcune modifiche correttive sia a livello legislativo che regolamentare.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

2. L. N. 160/2019 - La LEGGE DI BILANCIO 2020 sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 1° gennaio 2020

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45, la **Legge 27 dicembre 2019, n. 160**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*'.

La legge di bilancio - in vigore dal 1º gennaio 2020 - si compone di **due Sezioni**.

La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 884 commi.

La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.

Neutralizzazione degli aumenti dell'IVA da 23,1 miliardi, unificazione di IMU e TASI, rimodulazione del fringe benefit sulle auto aziendali in base alle emissioni nocive dei veicoli e revisione del regime forfetario. La lotta all'evasione fiscale è tra i cardini della manovra.

Novità sulle detrazioni per spese ai fini IRPEF e introduzione della plastic e della sugar tax.

Previste importanti misure anche per i datori di lavoro e i lavoratori.

Si istituisce un fondo per la **riduzione del carico fiscale** sui lavoratori dipendenti; viene introdotto uno **sgravio contributivo** del 100% per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che assumono, nel 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: prorogata nel 2020 la decontribuzione al 50% in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di **giovani under 35**; al fine di promuovere il professionismo nello **sport femminile**, viene previsto un esonero contributivo totale per gli anni 2020, 2021 e 2022, a favore delle società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo; viene riconosciuto ai coltivatori diretti e gli **imprenditori agricoli professionali**, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire di un esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: viene poi sbloccato il **bonus eccellenze** per le assunzioni di giovani laureati con 110 e lode e di dottori di ricerca.

La legge di Bilancio contiene inoltre misure di **sostegno alle famiglie**, la proroga di un anno del bonus bebè e il rafforzamento del bonus nido. Aumentano a 7 i giorni di **congedo obbligatorio** per i **padri lavoratori**.

Per il periodo 2020-2021 viene previsto un nuovo meccanismo per la **rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici**.

Nel pacchetto pensioni anche la proroga dell'APE sociale per il 2020 e di opzione donna.

Previsti, come fa notare il Sole 24 Ore, **134 misure attuative** tra decreti ministeriali e provvedimenti delle agenzie fiscali, senza i quali molti degli interventi portanti non potranno avere attuazione.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge n. 160/2019 clicca qui.

2.1. L. N. 160/2019 - La LEGGE DI BILANCIO 2020 - Le nuove imposte introdotte dal 2020 - Al via anche l'imposta sui servizi digitali (Web tax)

Queste le **nuove imposte introdotte dal 2020:**

1) Nuova tassa sulle auto aziendali

Modificata la **tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti**, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.

Nel dettaglio, fringe benefit **scende al 25%** per i veicoli meno inquinanti e **sale dal 40% al 60%** nel 2021 per le auto meno «green».

Il compenso in natura, attualmente, è pari al **30%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'ACI.

Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020:

- per i veicoli con CO₂ entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il **25%** del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO₂ superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il **30%**;
- per i veicoli con CO₂ superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il **40%** (dal 2021, il **50%**);
- per i veicoli con CO_2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il **50%** (dal 2021, il **60%**) (commi 632 633).

2) Plastic tax

Istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. "MACSI") utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere medicinali. È pari a **0,45 euro per chilogrammo** di materia plastica.

Dunque, **nessuna tassazione per i prodotti compostabili** (cioè, per i prodotti che in seguito alla loro degradazione, naturale o industriale, si trasformano in compost; il prodotto deve disintegrarsi **in meno di 3 mesi** e **non deve essere più visibile**.).

La nuova imposta si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma, e quindi **dal 1º luglio 2020**.

Alle imprese produttrici di MACSI spetterà un **credito d'imposta** nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (commi 634 – 658).

3) Sugar tax

A partire dal 1° ottobre 2020 avrà inizio la riscossione dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti.

Si pagherà:

- 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti;
- **0,25 euro** per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma (commi 661 676).

4) Robin tax – Redditi da attività in concessione

Per il triennio 2019 – 2021, la "Robin tax", cioè l'addizionale IRES, **sale del 3,5%** sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione (e quindi: per i **concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie**), passando quindi **dal 24 al 27,5%** (commi 716 – 718).

5) Tassa sulla «fortuna»

Tale tassa è stata introdotta per recuperare il minor gettito dovuto ai ritocchi a plastic e sugar tax.

Dal 15 gennaio 2020, scatterà il prelievo del 20% sulle vincite eccedenti il valore di euro 200,00 euro alle slot machine.

A decorrere, invece, **dal 1º marzo del 2020** scatterà il prelievo del 20% sulle vincite eccedenti il valore di euro 500,00 ai giochi pubblici con vincita in denaro, comprese le lotterie istantanee (come i Gratta e Vinci).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il

montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite (commi 733 – 734).

6) "Web tax" o "Imposta sui servizi digitali"

Prelievo del 3% per le imprese **con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni**. E' questo il cuore della "Web tax" o "Imposta sui servizi digitali", introdotta con la legge di bilancio del 2018 (L. n. 205/2017), poi riscritta con la legge di bilancio del 2019 (L. n. 145/2018).

Tale tassa è rimasta fino ad oggi inapplicata a seguito della mancata emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto dettarne le disposizioni attuative, previsto dal comma 45, dell'art. 1 della L. n. 145/2018.

Con il **comma 678** della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) viene prevista, tra l'altro, l'abrogazione del comma 45 (non viene quindi più prevista l'emanazione di norme attuative) e la sostituzione del comma 47, dove viene espressamente disposto che "Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".

Viene infime inserito un nuovo comma, il 49-bis nel quale si stabilisce che «*I commi da 35 a 49 sono* abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale».

2.2. L. N. 160/2019 - La LEGGE DI BILANCIO 2020 - Alcune delle novità introdotte

Data la vastità dei temi trattati dalla legge di bilancio, abbiamo per ora scelto i seguenti 21 punti su cui vogliamo porre la nostra attenzione.

- **1)** Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
- a) **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo viene revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno e assegnato, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori (commi 29 - 37).

2) I **commi 85-99** recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

- Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità.
- Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.
- **3)** Il **comma 123** istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per gli **investimenti innovativi delle imprese agricole**, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.

- **4)** Applicabile anche nel 2020 la disciplina che riconosce un **credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro** effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa e destinate a **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (commi 177 179).
- **5)** Il **comma 183** estende al 2020 l'esenzione ai fini Irpef già prevista per il triennio 2017-2019 dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

6) In luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, i **commi 184-197** introducono un **nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi**.

In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti.

Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento.

7) I **commi da 198 a 209** introducono la disciplina del **credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0** e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).

Un decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità attuative della norma.

- **8)** Il **comma 218** reca la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i **comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo** colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
- **9)** Per le attività dirette alla **commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura** acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del Codice civile, nei limiti del 10 percento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'im-posta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento (comma 225).
- **10)** Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per attribuire rimborsi in denaro a chi, non nell'esercizio di attività di impresa o professione, **effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici** (commi 288 290).

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, **fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione**, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, **hanno diritto ad un rimborso in denaro**, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 288).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, dovranno essere stabilite le condizioni e le modalità attuative di tale disposizione (comma 289).

11) I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si

contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunicala sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (comma 291).

- **12)** Prorogato al 32 dicembre 2020 il credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la **partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settor**e (comma 300).
- **13)** I **commi dal 302 al 305** intervengono sugli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per quanto riguarda i **criteri di rappresentanza all'interno dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali**.
- **13.1.** Con una modifica l'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (sostituzione dell'art. 1-ter) si stabilisce che l'atto costitutivo della **società quotate in mercati regolamentati** dovrà, inoltre, stabilire che il **riparto degli amministratori** sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere **almeno due quinti (un terzo per la L. n. 157/2019) degli amministratori eletti**. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.

Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto, la Consob dovrà diffidare la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere.

In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.

Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

13.2. Con una modifica all'art. 148 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (sostituzione dell'art. 1-bis), si stabilisce che l'atto costitutivo della **società quotate in mercati regolamentati** dovrà, inoltre, stabilire che il **riparto dei membri del collegio sindacale** sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga **almeno due quinti (un terzo per la L. n. 157/2019) dei membri effettivi del collegio sindacale**. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti questo criterio di riparto, la Consob dovrà diffidare la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida.

In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.

Il criterio di riparto di almeno due quinti si applica a decorrere dal primo rinnovo degli **organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati** successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

La Consob dovrà comunicare annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione delle nuove disposizioni (commi 302 – 305). Ricordiamo che su tale argomento è intervenuto anche l'**articolo 58-sexies**, della L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale"), il quale ha proceduto alla medesima modifica prevista dai commi 302 e 303 della L. n. 162/2019 (Legge di bilancio 2020), e cioè: alla sostituzione del comma 1-ter dell'articolo 147-ter e del comma 1-bis dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 (Vedi il Punto 1.14 della newsletter). **Da notare che le due versioni non sono identiche**, ma presentano **vistose discordanze**.

Sicuramente il legislatore – come abbiamo già fatto notare - dovrà provvedere a rettificare le vistose discordanze individuando con precisione sia le esatte percentuali (un terzo o due quinti?) che il numero dei mandati consecutivi (tre o sei?).

14) Istituita dal 2021 una **detrazione IRPEF del 19%** per le spese sostenute, fino a un massimo di 1.000,00 euro e anche nell'interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro, per **l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a**

conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A. (commi 346 – 347).

- **15)** Per il 2020, il **credito d'imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un'attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali** pur quando non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi dal *bonus*) (comma 393).
- **16)** Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, sviluppa una **piattaforma digitale per le notifiche**.

Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (commi 402 – 403).

17) Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di **età compresa tra 18 e 35 anni**, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «**Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)**» con una dotazione di 5milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN) (commi 413 e 414).

18) Ai **commi dal 503 al 511** vengono dettati **interventi a favore dell'agricoltura** e recano una serie di disposizioni in favore degli **imprenditori agricoli**.

Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, **con età inferiore a quarant'anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I commi 504-506 prevedono la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole condotte da imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000,00 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

Il comma 507, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura il **Fondo per la competitività delle filiere agricole** finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

Il comma 508 ridefinisce l'ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal **Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy**, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi.

Il comma 509 consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.

Il comma 510 prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell'atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

Il comma 511 prevede il rifinanziamento di 1 milione di euro annui per il triennio 2020-2022 del Fondo per la distribuzione di **derrate alimentari agli indigenti** .

19) I **commi 513 e 514** estendono, dal 1° gennaio 2020, alle attività di "**oleoturismo**" le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all'attività di "**enoturismo**".

Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1º gennaio 2020, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) - relative all'attività di enoturismo- alle attività di "oleoturismo".

La disciplina richiamata prevede, in particolare, l'estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della **determinazione forfetaria del reddito imponib**ile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell'IVA.

Le attività di "oleoturismo", in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

- **20)** Il **comma 522** istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato **Fondo per l'agricoltura biologica**, con una dotazione pari a 4 mln di euro per il 2020 e a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse.
- **21)** Il **commi 687**, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del **documento unico di circolazione**. Il completamento dell'operazione di graduale passaggio è previsto comunque **entro il 31 ottobre 2020**.

Nel dettaglio, il comma 687 aggiunge un comma 4-bis all'articolo 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, il quale prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con uno o più decreti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, definisca le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero.

La disposizione prevede che tale gradualità si inscriva in un completamento dell'operazione di graduale passaggio comunque entro il 31 ottobre 2020.

Si ricorda che in materia di semplificazione amministrativa, è stata introdotta una nuova normativa che prevede che la carta di circolazione costituisca il **documento unico di circolazione dei veicoli** e che sia pertanto **soppresso il certificato di proprietà**, (D.Lgs. n. 98/2017, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015).

L'entrata in vigore della disciplina, originariamente fissata al 1° luglio 2018 è stata già differita dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1140) al 1° gennaio 2019 e, successivamente, dalla legge di bilancio per il 2019 al 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 1135, lettera b)).

Il nuovo documento unico riguarda gli **autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t** e ne vengono definite le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.

Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati i intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.

ITNK

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge n. 160/2019 clicca qui.

3. D.L. N. 162/2019 - Pubblicato il "Decreto Milleproroghe" sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 31 dicembre 2019

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il **Decreto-Legge 30** dicembre 2019, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica*".

Il decreto legge – in vigore dal 31 dicembre 2019 - introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative e interviene, tra l'altro, su ambiti assai diversi.

Tra l'altro ci troviamo a commentare un testo assai diverso da quello che circolava pochi giorni prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Di seguito ci soffermiamo su alcuni punti che riteniamo importanti.

ITNK

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

3.1. D.L. N. 162/2019 - PIATTAFORMA pagoPA - Slitta al 30 giugno 2020 l'obbligo dell'utilizzo per i pagamenti verso le PP.AA.

L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020.

Lo ha stabilito l'**articolo 1, comma 8**, del decreto-legge in commento, apportando modifiche all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017 (decreto modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 82/20015 – CAD).

Dunque, **dal 30 giugno 2020** tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, spettanti a qualsiasi titolo (quali: *tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli, diritti di segreteria, diritto annuale, ecc.*) **dovranno essere resi disponibili attraverso sistemi di pagamento elettronico**.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni devono aderire al nuovo sistema per legge e possono integrarsi sia in modalità diretta che in modalità indiretta per mezzo di intermediari tecnologici.

I **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** come *le banche, le poste, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento*, aderiscono su base volontaria al sistema, per erogare i propri servizi di pagamento a cittadini e imprese attraverso il nodo di pagoPA.

Lo stesso comma 8 del citato articolo 1, ha inoltre aggiunto che, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico), "sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma".

Il mancato adempimento di tale obbligo "rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Da tener presente che la L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale"), pubblicata pochi giorni prima, ha previsto, all'art. 38-ter, che il **pagamento della tassa automobilistica** venga effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA. (Vedi il precedente Punto 1.9. della newsletter).

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 162/2019 clicca qui.

3.2. D.L. N. 162/2019 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE RICETTIVE - Proroga dei termini per le zone colpite da calamità e terremoti

Il comma 1122, lettera i), dell'art. 1 della L. n. 205/2017 (Legge finanziaria 2018) ha dettato disposizioni relative alle **attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al **piano straordinario di adeguamento antincendio**, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, prevedendo che l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi doveva completarsi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della **SCIA parziale**, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: *resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.*

Con una modifica apportata al citato comma 1122, lettera i), dall'articolo 3, comma 5 del decretolegge in commento, viene ora prevista una ulteriore proroga al 30 giugno 2022 del termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate:

- a) nei **territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici** che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché
- b) nei **territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia** nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
- c) **nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia** in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

In questi casi dovrà essere preventivamente presentata - **entro il 31 dicembre 2020** - una **SCIA parziale**, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

I TNK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 162/2019 clicca gui.

3.3. D.L. N. 162/2019 - Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione - Prorogato il termine di iscrizione negli elenchi

Con **decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019** sono stati istituti gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,

Il decreto prevede la istituzione di **18 elenchi speciali** ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordini TSRM e PSTRP) per: *Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Massofisioterapisti.*

L'iscrizione negli Elenchi, prevista dai commi 537 e 538 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), doveva avvenire **entro il 31 dicembre 2019.**

Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, potevano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purchè si avessero presentato, entro il 31 dicembre 2019, l'iscrizione negli elenchi speciali in questione.

L'articolo 5, comma 5 del decreto-legge in commento ha previsto una modifica dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, **prorogando il precedente termine del 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020**.

LINK:

Per scaricare il testo del D.M. 9 agosto 2019 clicca qui.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 162/2019 clicca qui.

3.4. D.L. N. 162/2019 - INAIL - Banca dati informatizzata delle verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra

L'articolo 36 del decreto-legge in commento, con una modifica al D.P.R. n. 462 del 2001 mediante l'aggiunta dell'art. 7-bis (rubricato "Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e Tariffe"),

prevede la istituzione della **banca dati informatizzata delle verifiche** per la digitalizzazione e la trasmissione dei dati delle verifiche periodiche effettuate dai datori di lavoro attraverso gli organismi di volta in volta incaricati.

Si tratta delle verifiche della messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 462/2001.

Per tali verifiche, l'organismo che viene incaricato dal datore di lavoro dovrà corrispondere all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa stabilita, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Si ricorda che le tariffe per gli obblighi relativi alle visite periodiche, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono quelle che sono state individuate dal **decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005**.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto che riporta il tariffario ISPEL clicca qui.

I INK.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 162/2019 clicca qui.



1) RIDERS - App sugli smartphone per ottimizzare il lavoro - La Direzione Centrale vigilanza e contenzioso dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 9728 del 12 novembre 2019, ha formulato il proprio parere in merito all'installazione di un applicativo che consente la geolocalizzazione dei lavoratori durante l'attività lavorativa, attraverso lo smartphone assegnato al dipendente.

Una peculiarità è data dal fatto che l'applicazione, sviluppata dalla società committente, è di proprietà dell'impresa che gestisce il servizio esternalizzato e ciò consente ad entrambe di utilizzare l'app per conoscere in tempo reale la posizione del rider oltre alla correttezza e la tempestività delle consegne.

L'Ispettorato ha ritenuto legittima l'installazione dell'applicazione per la geolocalizzazione perché in linea con le esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro richieste dall' art. 4 della Legge n. 300/1970.

L'applicativo consente, infatti, ai lavoratori di visualizzare l'elenco delle consegne da effettuare, di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma al cliente in formato digitale e di comunicare al proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo o richieste di aiuto.

La conformità dell'applicativo è stata riconosciuta in quanto la geolocalizzazione non è continua poiché avviene esclusivamente al momento della consegna della merce o nel caso di richiesta di soccorso del lavoratore.

LINK:

Per scaricare il testo della nota n. 9728/2019 clicca qui.

2) ESPERTI DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR) - L'esperto del sistema rifiuti (ESR) è una **nuova figura professionale** che all'interno dell'azienda può assumere un ruolo preminente nella gestione dei rifiuti, anche in un'ottica innovativa volta ad avvicinare le imprese all'economia circolare.

La sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali presso la **Camera di commercio di Firenze** in collaborazione con Ecocerved organizza un **corso di formazione** in tre moduli di quattro ore ciascuno. Gli incontri forniscono una panoramica del settore per poter affrontare gli obblighi ambientali con maggiore consapevolezza e in piena conformità alla normativa vigente.

I INK:

Per saperne di più clicca qui.

3) TAX CREDIT EDICOLE – ISTITUITO CODICE TRIBUTO - Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita

di giornali è stato istituito il codice tributo "6913" denominato "Tax credit edicole - credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

LINK:

Per scaricare il testo della risoluzione n. 107/E/2019 clicca qui.

4) VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE - Con decreto direttoriale **20** dicembre **2019**, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, è stato definito, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell'applicazione delle riserve previste nell'ambito dell'intervento, l'elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili e di quelle che non trovano copertura. All'interno delle istanze di agevolazione finanziabili sono individuate le iniziative per le quali è disposta la concessione delle agevolazioni e quelle per cui è necessario un approfondimento istruttorio. Sono **1.831 le domande** a cui sono state assegnate le risorse, pari a 50 milioni di euro, messe a disposizione per il "Voucher per l'Innovation manager".

LINK:

Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana I provvedimenti scelti per voi (dal 19 al 31 dicembre 2019)

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 30 ottobre 2019: Termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2019).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Legge 19 dicembre 2019, n. 157: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

3) Legge 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45).

LINK:

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

4) Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

5) Agenzia delle entrate - Comunicato: Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 47).

I INK:

Per scaricare il testo del comunicato e della tabella allegata clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Unione europea I provvedimenti scelti per voi (dal 19 al 31 dicembre 2019)

1) Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 328 del 18 dicembre 2019).

I TNK

Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione del 17 dicembre 2019, che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 328 del 18 dicembre 2019).

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.

Posso darti un consiglio?

NON FIDARTI DI CHI
ENTRA NELLA TUA VITA
QUANDO SEI FELICE.
MA TIENI STRETTO CHI HA CONOSCIUTO
I TUOI MOMENTI DIFFICILI
ED HA SCELTO DI RESTARE.

BUON ANNO!